

MODIFICA ALL'ARTICOLO 57 DELLA COSTITUZIONE

Questa proposta di legge di revisione della Costituzione, di cui la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha concluso l'esame in sede referente nella seduta dello scorso 24 marzo, interviene sull'**articolo 57 della Costituzione**, per sostituire la previsione primo comma, in base a cui "Il Senato della Repubblica è eletto **a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero**", con la formulazione: "Il Senato della Repubblica è eletto **su base circoscrizionale**".

La proposta di legge costituzionale, nel **testo originario**, si componeva di **tre articoli**, ma nel corso dell'esame in sede referente sono stati soppressi il secondo articolo, sulla riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, e il terzo, riguardante l'entrata in vigore.

L'**articolo 3** è stato ritenuto **superato** essendo nel frattempo entrata in vigore la [legge costituzionale n. 1 del 2020](#).

L'**articolo 2**, invece, riguardava una modifica dell'**articolo 83 della Costituzione** sui delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. Rispetto al testo originario, che prevede tre delegati per ogni Regione, si riduceva a due il numero dei delegati, in modo da rendere coerente questo numero con la riduzione del numero dei parlamentari, che è stata confermata con referendum popolare. Alla luce però delle audizioni e del confronto all'interno della Commissione, si è ritenuto di soprassedere a questa modifica, con la considerazione, esposta dal relatore **Federico Fornaro**, che "mentre nella previsione costituzionale dei tre si rispettava, come prevedeva il testo dell'articolo 83, la rappresentanza delle minoranze, con due, di fatto, non si riusciva a dare adeguata rappresentanza alle maggioranze, perché ovviamente la maggioranza veniva, di fatto, equiparata alla minoranza e, in qualche modo, si sterilizzava il contributo politico delle Regioni all'elezione del Presidente della Repubblica".

Come ha sottolineato sempre dal relatore **Fornaro**, "l'obiettivo di questa norma è di lasciare **maggiore libertà al legislatore per la scrittura della**

legge elettorale; non necessariamente, ovviamente, di una nuova legge elettorale, ma di una legge elettorale”.

Qualora a questo esito si arrivasse entro i limiti della legislatura in corso, [come ha evidenziato il deputato del Pd Filippo Sensi](#), è importante avere margini per “favorire la **formazione di maggioranze quanto più omogenee possibili** in entrambe le Assemblee”, puntando ad “avere la certezza di esiti **elettorali conformi nelle due Camere** evitando asimmetrie e distorsioni”, così da produrre “un effetto di stabilizzazione”.

“La riforma di cui stiamo discutendo è **una piccola riforma** – [ha dichiarato Andrea Giorgis \(PD\)](#) – i cui effetti dipenderanno da una eventuale successiva scelta del Parlamento. La riforma si limita, infatti, a **rimuovere un vincolo** che ha contribuito – e potrebbe, in futuro, ulteriormente contribuire – ad aumentare **il rischio che vi siano maggioranze diverse nelle due Camere**. È, tuttavia, un voto importante quello che stiamo per esprimere, un voto che mi auguro possa contribuire a far maturare le condizioni politiche per **altre e più rilevanti riforme della nostra democrazia parlamentare**, riforme di cui avvertiamo tutti la necessità, specie **dopo l’approvazione della riduzione del numero dei componenti il Parlamento**, riforme tuttavia possibili solo se si determineranno le condizioni di un ampio accordo. Il **Partito Democratico**, fino all’ultimo giorno di questa legislatura, **si adopererà perché queste condizioni maturino**”.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge costituzionale “Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica” Fornaro e altri [AC 2238](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

MODIFICA DELLA BASE ELETTORALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ART. 1)

Viene modificato il **primo comma dell’articolo 57 della Costituzione** che, nella vigente formulazione, stabilisce che il **Senato** è eletto “**a base regionale**” – fatti salvi i seggi

assegnati alla circoscrizione Estero – prevedendo che sia invece eletto “**su base circoscrizionale**”.

Costituzione	
<i>Testo modificato dalla legge cost. n. 1 del 2020</i>	<i>Testo modificato da A.C. 2238</i>
<i>Articolo 57</i>	<i>Articolo 57</i>
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è eletto su base circoscrizionale.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	<i>Identico</i>
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.	<i>Identico</i>
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	<i>Identico</i>

In base alla relazione illustrativa, la modifica della base elettorale del Senato è funzionale a rafforzare la sua rappresentatività in considerazione della **riduzione del numero dei parlamentari**, di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2020.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato sottolineato come la modifica sia volta ad assicurare **maggiore flessibilità alla legislazione elettorale** consentendo, oltre alla soglia nazionale già prevista dalla [legge n. 165 del 2017](#), l’eventuale attribuzione dei seggi, o di una parte di essi, a livello nazionale e un premio di maggioranza a livello nazionale.

Sempre nella relazione, viene sottolineato che la modifica introdotta muove dalla considerazione degli effetti problematici che la riduzione del numero dei senatori può avere sulla **rappresentatività dei singoli territori**, in assenza di ulteriori interventi legislativi e costituzionali. Secondo i proponenti, infatti, si potrebbe determinare “la formazione di collegi

uninominali eccessivamente estesi per il Senato [...] e un'accentuata discrasia tra le Regioni nel rapporto tra seggi da assegnare e popolazione media”.

L'introduzione per il Senato del **principio di elezione su base circoscrizionale** ha quindi la finalità di **lasciare alla legge la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni** per l'elezione dei senatori.

Altro aspetto da sottolineare è che con questa proposta di legge, considerando che la legge costituzionale n. 1 del 2021 ha abbassato il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, uniformandolo a quello già previsto per la Camera dei deputati, le **differenze tra i due rami del Parlamento** divengono **ulteriormente circoscritte**.

La proposta di legge **non modifica il terzo comma** dell'art. 57 della Costituzione, che stabilisce un numero minimo di senatori per ciascuna **“regione o provincia autonoma”**, fissato nel numero minimo di tre senatori per ciascuna, e non modifica **nemmeno il quarto comma**, che stabilisce, per il Senato, che la ripartizione dei seggi avvenga **“tra le Regioni e le Province autonome”** in proporzione alla popolazione con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

Va evidenziato, infine, che con la modifica introdotta è di conseguenza **soppressa** nel testo costituzionale, al primo comma dell'articolo 57, la **deroga** – rispetto all'elezione su base regionale – per i **seggi spettanti alla circoscrizione Estero**.